



# *COMUNITA' DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA*

## REGOLAMENTO

### ART. 1 - NATURA GIURIDICA

1. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", è costituita la Comunità delle aree protette, quale organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola.

2. La Comunità delle aree protette dell'Ossola individua la propria sede presso quella amministrativa e legale dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, in Comune di Varzo.

### ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. La Comunità delle aree protette, secondo quanto previsto dal comma 2, art. 18, della L.R. 19/2009, è così composta:

a) dal Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

b) dai Presidenti delle Unioni Montane nel cui territorio sono ricomprese le aree protette gestite dall'Ente;

c) dai Sindaci dei Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo e Viganella ( dal 1 gennaio 2016 il comune di Viganella sostituito dal Comune di Borgo Mezzavalle).

2. Ciascun componente della Comunità delle aree protette può nominare in propria sostituzione, in via permanente, o per la singola seduta, un proprio delegato purché assessore o consigliere del proprio Ente.

3. La Comunità delle aree protette elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente ed approva un proprio Regolamento

### ART. 3 - FINALITA'

La Comunità delle aree protette ha compiti consultivi, propositivi e di verifica sull'attività dell'Ente di gestione, è composta così come previsto dall'art. 18, comma 2, della L.R. n. 19/2009 ed adotta gli atti ed esprime i pareri ad essa espressamente demandati dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento.

### ART. 4 – FUNZIONI

La Comunità delle aree protette svolge le seguenti funzioni:

- a) Designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del Consiglio;
- b) Esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente di gestione;
- c) Esprime parere obbligatorio sul Regolamento dell'area protetta, con il voto dei soli rappresentanti degli Enti locali interessati da ciascuna area;
- d) Elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli Enti locali interessati da ciascuna area;
- e) Esprime parere obbligatorio sui piani di area con il voto dei soli rappresentanti degli Enti locali interessati da ciascuna area;
- f) Esprime parere obbligatorio sui piani naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli Enti locali interessati da ciascuna area;
- g) Esprime parere obbligatorio sul Bilancio e sul Conto Consuntivo dell'Ente di gestione;
- h) Esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica

2. I pareri di cui sopra sono adottati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole;

3. Gli atti sui quali la Comunità delle aree protette è tenuta ad esprimere il proprio parere sono messi a disposizione dei suoi componenti, presso la sede dell'Ente, almeno nelle 72 ore precedenti la riunione della Comunità.

#### ART. 5 - DURATA IN CARICA DELLA COMUNITA'

1. I membri della Comunità delle aree protette durano in carica fino allo scadere dei rispettivi mandati istituzionali.

2. Qualora si modifichi la maggioranza numerica dei membri della Comunità delle aree protette, la Comunità reintegrata, nella sua prima riunione provvede alla nuova elezione del Presidente e del Vice Presidente.

#### ART. 6 - PRIMA ADUNANZA DELLA COMUNITA' DELLE AREE PROTETTE

1. La prima adunanza della Comunità delle aree protette, successiva al suo rinnovo nella sua interezza o al rinnovo della metà più uno dei suoi Membri, comprende la presa d'atto della nomina dei nuovi Membri, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. La seduta è presieduta dal Membro più anziano tra i presenti.

3. Per la validità della prima adunanza e delle decisioni in essa adottate si applicano le norme previste rispettivamente agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

#### ART. 7 - CONVOCAZIONE

1. La Comunità delle aree protette è convocata:

- a) dal Presidente;
- b) su richiesta di almeno 1/3 dei Membri in carica;

2. La Comunità delle aree protette si riunisce di norma almeno due volte all'anno, in dipendenza delle necessità di fornire pareri sul Bilancio e sul Conto Consuntivo; si riunisce inoltre ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

4. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere notificato almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza tramite posta elettronica certificata o a mezzo fax.

#### ART. 8 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute della Comunità è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza;

- a) i Membri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

#### ART. 9 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI

1. La Comunità assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Per l'approvazione e la revisione totale o parziale del Regolamento è richiesta la maggioranza assoluta dei Membri assegnati.

4. Tutte le votazioni avvengono in forma palese, salvo esplicita richiesta di votazione segreta espressa da un Membro della Comunità.

#### ART. 10 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Comunità del Parco non sono pubbliche e si tengono, di norma, presso la sede dell'Ente di gestione.

2. Alle sedute della Comunità delle aree protette partecipa, con funzione consultiva e senza diritto di voto, il Direttore dell'Ente in qualità di segretario verbalizzante.

3. Alle sedute della Comunità delle aree protette può essere invitato, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente Parco.

#### ART. 11 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti e i pareri della Comunità delle aree protette sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente;

2. I verbali delle sedute e le deliberazioni adottate dalla Comunità sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola per la durata di 15 giorni solari consecutivi.

#### ART. 12 - PRESIDENTE VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dalla Comunità delle aree protette fra i suoi Membri.

2. Il Presidente decade dal suo incarico automaticamente in caso di mancata convocazione della Comunità nel numero minimo annuo di sedute necessarie od in caso di più di 3 assenze non giustificate consecutive alle sedute medesime.

3. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto dalla Comunità tra i suoi Membri. Ha la funzione di sostituire, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

ART. 13 - SEGRETERIA

1. Per le funzioni di segreteria la Comunità si avvale del Direttore e delle strutture operative dell'Ente.

ART. 14 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO

1. La decisione di abrogazione totale del Regolamento non ha efficacia se non accompagnata dalla formulazione di un nuovo Regolamento che sostituisca il precedente.

\*\*\*\*\*